

COMUNITÀ GIOVANNI XXIII

IL CALABRONE

Soc. Coop. sociale

Sede Legale

Via Menini, 6, 37048 – S. PIETRO DI LEGNAGO (VR)

Valutazione del rischio da reato

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

MOG 231

Revisione 05 dicembre 2023

Modello sviluppato da	Data di redazione	Approvato dal CdA	Revisionato il
BARBARA MAGALINI	14_03_2018	19_03_2018	
			07_02_2020
			05_02_2021
			01_10_2021
			05_05_2023
			13_12_2023

Sommario

1	Introduzione al D.Lgs. n. 231/2001 e Linee guida regionali	3
1.1	Responsabilità in sede penale per gli enti	3
1.2	Destinatari della normativa	3
1.3	Responsabilità dell'ente e soggetti attivi dei reati presupposto	3
1.4	Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente	5
1.5	Reati previsti dal Decreto	5
1.6	Sanzioni per le organizzazioni.....	6
1.7	Le sanzioni interdittive	6
1.8	Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza	7
2.	Politica per la responsabilità organizzativa della Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone soc. cooperativa sociale	8
3.	Destinatari del Modello Organizzativo della Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone	8
4.	Struttura del documento	9
5.	Nota metodologica	10
6.	Linee guida di riferimento	10
7.	Processo di costruzione	10
8.	Presentazione della Cooperativa, oggetto sociale e mission	11
8.1	Codice Etico e di Comportamento.....	11
9.	Aree di intervento della Cooperativa	11
10.	Reati previsti dal d.lgs. 231/2001 analisi di pertinenza.....	13
	Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.....	1
	Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione.....	2
	Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	4
	Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.....	5
	Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	7
	Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio	7
	Art. 25-ter. Reati societari	11
	Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	17
	Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	17
	Art. 25-sexies. Abusi di mercato.....	23
	Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	24
	Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	25
	Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	26
	Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	28
	Art. 25-undecies. Reati ambientali	30
	Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	35
	Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive (non pertinente)	37
	Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari: delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.....	37
11.	L'apparato sanzionatorio.....	38
11.1	Misure nei confronti dei dipendenti.....	38
11.2	Misure nei confronti degli Amministratori.....	40
11.3	Misure nei confronti dei Soggetti Esterni.....	40
11.4	Misure nei confronti degli whistleblowers.....	40

1 Introduzione al D.Lgs. n. 231/2001 e Linee guida regionali

L'esigenza di contrastare la criminalità d'impresa, di identificare forme di responsabilizzazione per gli enti che commettono reati e la spinta normativa dell'Unione Europea, hanno portato il legislatore italiano a emanare il decreto legislativo 231/2001 intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il 4 luglio 2001.

1.1 Responsabilità in sede penale per gli enti

Il carattere innovativo del d. Lgs. 231/2001, consiste nel superamento del principio espresso dal brocardo latino secondo il quale "*societas delinquere non potest*" – principio peraltro chiaramente sancito dell'articolo 27 della Costituzione secondo cui "*la responsabilità penale è personale*" – delineando a carico degli enti (persone giuridiche e associazioni) una responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che nella sostanza ha portata penale.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, infatti, presuppone la commissione, o il tentativo di commissione, da parte di una persona fisica di uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001; i cosiddetti "reati presupposto".

L'autore del reato dovrà essere un soggetto legato all'ente da un "rapporto giuridico qualificato", ovvero una persona che rivesta una funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; oppure da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso oppure soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti.

Il reato dovrà essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; pertanto, l'ente non risponderà se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Tuttavia, tali criteri di attribuzione di responsabilità non sono di per sé sufficienti ad addossare una responsabilità all'ente, è infatti necessario che sussista una colpa dell'ente.

La colpa dell'ente, che potrebbe essere definita come "colpa nell'organizzazione" è costituita da tutte quelle scelte di politica aziendale non avvedute, che hanno lasciato spazio alla commissione dei reati presupposto. In sostanza la colpa dell'ente consiste nella mancanza da parte dello stesso, di una strategia d'impresa avveduta e finalizzata alla prevenzione del rischio di commissione del reato.

La responsabilità in capo all'ente non è solidale a quella dell'agente, si tratta di una responsabilità distinta, che quindi sarà oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale.

La responsabilità dell'ente, infatti, potrebbe sussistere anche nel caso in cui non sia stato identificato l'autore del reato o se il reato è stato commesso da persona non imputabile.

In sostanza l'ente verrà considerato colpevole non per il fatto di aver agevolato la commissione del reato, ma perché non ha saputo impedirne la commissione.

La negligenza dell'ente sarà quindi da ricercarsi all'interno dell'ente stesso, nella sua organizzazione, in quanto nonostante fosse potenzialmente capace di dotarsi degli strumenti atti a prevenire i reati non lo ha fatto, implicitamente accettando il rischio che gli stessi si verificassero.

1.2 Destinatari della normativa

Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica, incluse le società cooperative, sono i soggetti ai quali è destinato il D.Lgs. n. 231/2001, che invece non è applicabile allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici e sindacati).

1.3 Responsabilità dell'ente e soggetti attivi dei reati presupposto

Nel D.Lgs. n. 231/2001 la responsabilità dell'ente è strettamente connessa alla posizione funzionale dei soggetti che commettono il reato (artt. 5, 6, 7, 8).

In particolare, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione (es. Dirigenti, ma anche preposti) direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (figure di coordinamento), nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell'ente.

Nell'ipotesi in cui siano i suddetti soggetti a commettere il reato la colpa dell'ente è presunta, ciò significa che sarà l'ente che dovrà fornire la prova, in caso di procedimento penale, dell'esistenza di una causa di esonero da responsabilità a suo favore. Dovrà provare che:

- sono stati adottati, prima della commissione del fatto, Modelli Organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie verificatasi;
- è stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di iniziativa, controllo e vigilanza (OdV = Organismo di Vigilanza);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- non ci sono state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo (OdV).

In sintesi, le azioni poste in capo al CdA e alle figure che rivestono ruoli apicali in cooperativa, sono le seguenti:

<p>Decisioni ordinarie che rientrano nel campo di operatività della cooperativa</p>	<p>Ad esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione di contratti con controparti per l'offerta di servizi della cooperativa <p>Responsabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione degli accordi è affidata alle figure tecniche preposte, con l'eventuale supporto di figure di consulenza - la stipula degli accordi contrattuali è affidata al legale rappresentante con il supporto di figure di direzione, sentito il CdA 	<p>Eventuale procedura per la definizione di contratti che preveda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la definizione degli aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - operativi, - economici, - finanziari - amministrativi 2. la verifica degli aspetti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - rischi per la salute e sicurezza, - qualità degli interventi, - rischi ambientali, - adempimenti privacy - rischi in ambito 231
<p>Collaborazioni con terzi si tratta di decisioni che stabiliscono la realizzazione di attività con forme diverse e articolate di sinergie con soggetti terzi.</p>	<p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costituzione di partnership progettuali - costituzione di ATI, contratti di rete, contratti di collaborazione cooperativa, adesione a consorzi, <p>Responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legale rappresentante; - direttore tecnico; 	<p>Procedura preventiva per avviare collaborazioni con terzi</p> <p>Procedura per controllare le attività con terzi</p> <p>Procedura per rendicontare le attività svolte con terzi</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - referente per gli adempimenti cogenti e volontari; 	
<p>Decisioni non ordinarie o straordinarie che non rientrano nelle attività tipiche della cooperativa e che impegnano capitali ed energie professionali interne e di supporto</p>	<p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di immobili - investimenti in nuovi servizi 	<p>Procedura per il CdA</p>

<p>Decisioni che modificano l'assetto dell'organizzazione con effetti patrimoniali, di governance, organizzativi ed operativi.</p>	<p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di imprese o di rami d'azienda, - fusioni o incorporazioni - acquisizione di quote di imprese, - costituzioni di imprese 	<p>Attuazione della verifica di diligenza dovuta (Due Diligence) così come previsto dal Modello 231 adottato dalla cooperativa che stabilisce che in occasione dell'avvio della valutazione di potenziali decisioni che modifichino l'assetto societario, l'OdV venga informato e venga acquisito il suo parere tecnico circa eventuali rischi in ambito 231.</p>
---	--	--

(integrazione introdotta a seguito delle indicazioni date dall'OdV nella seduta del 12 luglio 2021)

1.4 Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente

A differenza del reato commesso da persona in ruolo apicale, in questo caso non è l'ente a dover fornire in sede penale la prova di una causa di esonero della propria responsabilità, l'onere di provare che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza grava interamente sull'accusa (Pubblico Ministero), infatti (art. 7):

- l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- in ogni caso è esclusa la responsabilità se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 Reati previsti dal Decreto

Non ogni reato previsto dall'ordinamento italiano comporta la responsabilità degli enti, ma solo quelli previsti espressamente dal D. Lgs. n. 231/2001, denominati *reati presupposto*.

Originariamente i reati previsti dal Decreto si limitavano a poche fattispecie; successivamente a seguito di diversi interventi legislativi, il campo dei reati è stato esteso notevolmente, e ricomprende:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 190/2012]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]
- Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 228/2003]
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 62/2005]

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 123/2007]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012]
- Reati transnazionali (L. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Va evidenziato che il D.Lgs. 231/2001, non è statico, ma si tratta di una norma in continua estensione a nuove fattispecie di reato.

1.6 Sanzioni per le organizzazioni

Le sanzioni previste per l'ente giudicato responsabile per un illecito amministrativo dipendente da reato, si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie (sempre applicate in caso di reato);
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna ad una sanzione interdittiva;
- confisca del prezzo o del profitto del reato.

Delle sanzioni pecuniarie risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27) e vengono applicate per *quote* (da un minimo di cento quote fino ad un massimo di mille). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice:

- determina il numero delle quote in base:
 - alla gravità del fatto;
 - al grado di responsabilità dell'ente;
 - alle condotte riparatorie e riorganizzative volte alla eliminazione delle conseguenze del reato, e alla prevenzione della commissione di ulteriori illeciti;
- Il giudice, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, determinerà, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica il valore monetario della singola quota. La quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549,00 euro.

Va evidenziato che l'obiettivo della sanzione non è il risarcimento del danno subito dal soggetto offeso, bensì la punizione dell'ente che con la sua negligenza ha consentito la commissione del reato.

1.7 Le sanzioni interdittive

L'interdizione è un istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea, in tutto o in parte, dell'esercizio di una facoltà o di un diritto; le sanzioni interdittive previste per l'ente dal 231/01 sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alle quali si riferisce l'illecito commesso;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste, non si applicano quindi a tutti i tipi di reato disciplinati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Quando è prevista l'applicazione della sanzione interdittiva, la stessa viene applicata solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):

- se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione subordinata, e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice, in caso di applicazione della sanzione interdittiva, può disporre a cura della cancelleria, ma a spese dell'ente la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero,

- in uno o più giornali indicati dal giudice in sentenza,
- mediante affissione nell'albo del comune ove l'ente ha sede principale.

Le sanzioni interdittive non sono applicate se la sanzione pecuniaria è in forma ridotta.

Se la sanzione interdittiva comporta l'interruzione dell'attività, il legislatore ha previsto che l'ente possa proseguire l'attività con un Commissario, per il periodo della durata della pena, qualora ricorrano due condizioni particolari (art. 15):

- che l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità e l'interruzione possa provocare un pregiudizio alla collettività
- che l'interruzione possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, viene sempre disposta nel caso di sentenza di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2).

1.8 Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza

All'art. 6 secondo comma il D. Lgs. n. 231/2001 elenca le esigenze fondamentali alle quali deve rispondere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per la gestione della responsabilità degli enti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- (art.7)
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
 - prevedere verifiche periodiche, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o ancora quando intervengano modifiche normative o nuove norme.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è sostanzialmente un documento, formato da un insieme di regole e di procedure organizzative dell'ente che costituiscono un regolamento interno adottato dall'ente in modo formale.

Nella formulazione della norma non viene specificata l'obbligatorietà dell'adozione di un modello organizzativo, ma dalla lettura sistematica del 231/01 si intuisce chiaramente come la predisposizione di un modello sia di fatto "obbligatoria" incidendo, la sua adozione, sulla responsabilità dell'ente: esimendolo da ogni responsabilità o riducendo la gravità delle eventuali sanzioni (pecuniarie, interdittive) applicabili.

L'Organismo di Vigilanza, è una componente essenziale del Modello Organizzativo. È l'organo deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso.

Può essere composto da uno o più soggetti, in ogni caso si tratta di un organo interno all'ente.

Il D. Lgs 231/01 non fornisce indicazioni riguardo al numero dei componenti, sarà l'ente stesso che, in relazione alle sue dimensioni e alla sua complessità organizzativa, sceglierà la composizione monocratica o plurisoggettiva.

I componenti dell'OdV, che possono essere membri interni o esterni all'ente, dovranno avere caratteristiche particolari di autonomia, indipendenza e dovranno essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza relativi alla specifica attività svolta dall'ente.

2. Politica per la responsabilità organizzativa della Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone soc. cooperativa sociale

La Cooperativa Il Calabrone adotta il presente Modello Organizzativo, secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/01 e nelle linee guida della Regione Veneto, adottate con, per:

- **promuovere** la legalità d'impresa nel mercato e nel mondo cooperativo;
- **prevenire** la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e conseguentemente tutelare la Cooperativa rispetto alle sanzioni previste dal decreto stesso;
- **favorire** comportamenti responsabili nei confronti degli interlocutori interni ed esterni, al fine di assicurare il contenimento dei rischi rispetto all'illegalità e garantire ai Soci e a tutti i lavoratori continuità lavorativa;
- **tutelare** fruitori e beneficiari dei servizi, e ogni altro interlocutore che intrattenga rapporti con la Cooperativa, attraverso una professionalità diffusa e monitorata, attenta alla qualità e alla sicurezza dei servizi, alla correttezza nei rapporti con i committenti pubblici e privati, al rispetto della riservatezza e della privacy, alla veridicità e alla trasparenza del sistema contabile e del bilancio societario;
- **consentire** alla Cooperativa di operare in un mercato pubblico e privato che evolve e vede crescere le richieste di introduzione di sistemi di autocontrollo d'impresa a tutela degli interlocutori, attestando l'affidabilità della Cooperativa nelle gare, nei bandi e nella richiesta di sovvenzioni o agevolazioni;
- **rispettare** le disposizioni contenute nell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 relative agli adempimenti previsti nell'ambito della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- **ottemperare** alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ANAC 32/2016 (Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti no profit e a cooperative sociali, deliberate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione) al punto 12.3 ribadisce le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 231/2001, condizionando al rispetto di tali disposizioni la possibilità di partecipazione ad affidamenti, gare e bandi pubblici.

Il Modello Organizzativo 231/01 adottato da **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone** quindi:

- **Afferma** l'impegno della cooperativa per prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.
- **Rende espliciti** principi e indicazioni di comportamento che la cooperativa ha stabilito essere vincolanti per destinatari del Modello Organizzativo stesso.
- **Valorizza** regole, disposizioni e procedure già presenti e funzionanti all'interno dell'organizzazione e ne introduce di nuove, con l'obiettivo di prevenire condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Integra** altri sistemi e strumenti di gestione e di controllo, in particolare quelli operanti nei seguenti ambiti organizzativi:
 - pianificazione e controllo;
 - sistemi contabili e amministrativi;
 - qualità;
 - sicurezza al lavoro;
 - responsabilità sociale;
 - sicurezza alimentare;
 - tutela ambientale;
 - protezione dei dati personali.
- **Rende nota** l'esistenza di misure disciplinari finalizzate a sanzionare eventuali violazioni delle regole, delle disposizioni e delle procedure adottate.
- **Introduce** forme di monitoraggio continuo sulle attività esposte al rischio che vengano commessi reati.

3. Destinatari del Modello Organizzativo della Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone


Sono destinatari del presente Modello Organizzativo (e dal Codice di comportamento, che ne costituisce parte integrante):

- i Soci e i Soci Lavoratori;
- i Lavoratori Dipendenti;
- i Volontari e i Tirocinanti;
- gli Inserimenti sociali;
- le Figure Responsabili della gestione della cooperativa e/o delle sue attività operative;
- gli Amministratori e i Sindaci;

- tutti i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la cooperativa (Collaboratori, Organizzazioni Partner, Consulenti e Fornitori);
- i componenti dell’Organismo di Vigilanza 231/01.

4. Struttura del documento

Il presente documento risulta strutturato secondo lo schema seguente



Come si vede, esso è fondamentalmente articolato nelle seguenti sezioni: principi generali e aspetti organizzativi, mappatura dei reati pertinenti e sistema sanzionatorio.

5. Nota metodologica

L'elaborazione del Modello Organizzativo della **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone** è stata accompagnata da un formatore della Società *Pares* di Milano appositamente incaricato, ed è stata sviluppata in stretto raccordo con il presidente della cooperativa e con la figura referente del sostegno alla progettazione interna.

Il percorso di elaborazione del Modello (avvenuto tra settembre 2016 e gennaio 2017) ha visto coinvolti – attraverso interviste, audit, incontri di revisione e momenti di confronto in gruppo – oltre ai due ruoli già citati, il Coordinatore della Cooperativa, i membri del CdA (Coordinamento), i referenti dell'Amministrazione, alcuni referenti dei principali servizi/progetti della **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone**, l'RSSP e il RLS della cooperativa, per gli aspetti riguardanti la Sicurezza sul Lavoro.

6. Linee guida di riferimento

Nel percorso di elaborazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Cooperativa si è tenuto conto delle indicazioni contenute in alcune delle linee guida emanate dalle Associazioni di Categoria e altri Enti Istituzionali, e in particolare:

- le *Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01*, pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008, e aggiornate a marzo 2014;
- la bozza aggiornata al 21 settembre 2010 delle *Linee guida per la predisposizione dei modelli di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231* redatta da Confcooperative;
- le *Linee guida ANCP per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231) ex art. 6 c. 3 del D. Lgs. 231/01*, pubblicate in via definitiva dall'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro di Legacoop il 24 luglio 2009;
- il documento *La predisposizione di Modelli organizzativi preventivi dei reati in materia di salute e sicurezza del lavoratore - Indicazioni per le piccole e medie Cooperative*, pubblicato nell'anno 2012 da Legacoop;
- le indicazioni contenute al par. 12.3 della Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanata dall'ANAC (Autorità Nazionali Anti Corruzione).

7. Processo di costruzione

L'elaborazione del Modello Organizzativo è avvenuta attraverso alcuni fondamentali passaggi, di seguito indicati.

Il primo passaggio ha riguardato l'analisi del rischio presente presso la **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone coop. sociale** in relazione alla possibilità che vengano commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/01. L'analisi del rischio è stata realizzata attraverso l'esame della documentazione organizzativa rilevante della Cooperativa e il confronto fra il consulente incaricato e alcuni responsabili e referenti interni.

Tali operazioni hanno permesso in particolare di:

- identificare le fattispecie di reato – tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/01 – pertinenti rispetto alle attività e alle relazioni che caratterizzano la **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone**;
- mappare le attività e i processi sensibili rilevanti (a significativo rischio di reato) per tutte le fattispecie considerate pertinenti;
- individuare le particolari funzioni e ruoli aziendali coinvolti in tali attività e processi.

Sulla base di questi risultati, è stato possibile procedere, sempre in virtù di un fondamentale confronto con i Responsabili e referenti interni:

- all'analisi dei presidi e dei sistemi di controllo già esistenti in Cooperativa, funzionali a prevenire la possibile commissione di reati;
- l'evidenziazione dei limiti e delle "coperture" presenti nell'organizzazione rispetto a questa specifica azione di prevenzione.

A partire da tale ricognizione, sono state individuati presidi e protocolli da aggiungere a quelli già esistenti – protocolli che l'organizzazione si impegna ad attivare nel prossimo futuro – al fine di eliminare il rischio di commissione di reati nella Cooperativa.

Le analisi e l'elaborazione dei contenuti realizzate nel corso dei passaggi descritti, hanno messo quindi in condizione di procedere:

- alla redazione del Codice etico della **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone** che, parte integrante del Modello Organizzativo, raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti, anche al di là di quanto previsto a livello normativo: esso tiene cioè conto delle aree di rischio reato indicate dal D. Lgs. 231/01, ma va anche al di là di esse, in quanto regola tutte le dimensioni di comportamento significative in relazione alla visione e la cultura organizzativa della **Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone**;

- alla definizione di un Sistema Disciplinare e dei relativi meccanismi sanzionatori, in quanto il sistema disciplinare costituisce – come indicato espressamente all’art. 6, comma 2, lett. e) e all’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 – un presupposto essenziale alla corretta applicabilità del Modello Organizzativo;
- alla costituzione di un Organismo di Vigilanza deputato al monitoraggio della corretta applicazione del Modello Organizzativo e dei principi etici stabiliti. Tale Organismo rappresenta infatti un presupposto inderogabile per il carattere di “esimente della responsabilità” attribuito al Modello Organizzativo stesso (in base a quanto previsto dall’ art. 5 del D. Lgs. 231/01).

8. Presentazione della Cooperativa, oggetto sociale e mission

La Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone, soc. Coop. sociale ha sede operativa, legale e amministrativa a San Pietro di Legnago (VR), e altre due unità operative a Cerea (VR) e a San Pietro di Legnago. È stata costituita il 07 ottobre 1985 su iniziativa dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. L’attività lavorativa oggetto della cooperativa fa riferimento alla legge 381/91 e nello specifico all’art, 1 "di tipo B". La cooperativa Il Calabrone si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante l’organizzazione e lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo e alla formazione al lavoro di persone svantaggiate o in situazione di fragilità sociale.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale. Questi principi sono: la priorità dell’uomo sul denaro e sul profitto, la centralità della persona, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno professionale, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il rispetto dei diritti dei lavoratori, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, l’attività di rete territoriale con enti pubblici, consorzi, coordinamenti, associazioni, aziende, fondazioni e altre cooperative.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci e i lavoratori.

La cooperativa si ispira ad una visione dell’uomo che si rifà ai principi della Chiesa Cattolica.

I Soci della Cooperativa intendono perseguire gli obiettivi societari attraverso l’incarnazione del Vangelo nella società civile, facendosi carico delle situazioni di emarginazione, povertà e miseria, oppressione, sfruttamento e abbandono, facendo propria la vocazione e la missione che sono alla base dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, conformemente al suo Statuto e alla sua Carta di Fondazione, in uno stile di *condivisione diretta di vita con gli ultimi* dove si mette insieme la vita con la vita, non più io e tu, ma noi insieme, non più io che assisto te, ma insieme verso un cambiamento, realizzando la *società del gratuito* in cui le persone più deboli sono messe al centro dell’organizzazione sociale, secondo i principi di *alterocentrismo* contrapposto all’egocentrismo della società del profitto, cercando la *rimozione delle cause* che creano e mantengono svantaggio ed emarginazione.

Il Calabrone è una cooperativa sociale onlus di tipo B, ai sensi della legge 381/1991, onlus di diritto ai sensi del D. Lgs. 460/1997.

8.1 Codice Etico e di Comportamento

La Cooperativa ha adottato un proprio Codice etico e di comportamento, che esplicita e chiarisce le regole e le modalità di comportamento ritenute vincolanti per tutti coloro che lavorano, collaborano o che sviluppano rapporti continuativi con l’organizzazione.

La Cooperativa assicura la diffusione e la comprensione del Codice Etico e del relativo sistema sanzionatorio (a cura della referente interna 231), affinché regole e modalità di comportamento possano essere consapevolmente rispettate dai destinatari interni ed esterni.

9. Aree di intervento della Cooperativa

La Cooperativa in esame esplica il proprio lavoro in numerosi settori, svolgendo attività di progettazione, manutenzione e allestimento aree verdi, assemblaggio elettromeccanico e di altro tipo; esegue inoltre produzione di articoli da regalo, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, lavori di sartoria e confezione di complementi di arredo, custodia di parcheggi, corsi di formazione, commercio al dettaglio di indumenti, oggetti usati, articoli confezionati a mano, commercio al minuto di abbigliamento e oggettistica varia, vendita, allestimento, manutenzione di impianti ad aria compressa e di aspirazione.

<p>Manutenzione aree verdi</p> <p>Attività di derattizzazione e di trattamento larvicida e adulticida</p>	<p>L'attività consiste nella manutenzione di giardini e aree verdi pubbliche o private e comprende:</p> <p>a. Taglio dell'erba con l'uso di rasaerba di vario tipo, sia manuali sia con uomo a bordo e decespugliatori;</p> <p>b. Potatura di siepi con l'uso di tagliasiepi ed alberi con l'uso di motoseghe, sistemi di sollevamento (cestello su carro e piattaforma cingolata), con rimozione dei residui,</p> <p>c. Abbattimento alberi di basso e alto fusto;</p> <p>d. Rifacimenti o rigenerazione del manto erboso con zappatura, rastrellatura, semina e rullatura, con l'uso di motocoltivatore, arieggiatore, ecc.;</p> <p>e. Diserbo;</p> <p>L'attività larvicida consiste nella distribuzione nelle caditoie di una sostanza che distrugge le larve delle zanzare e nell'aggancio al chiusino della caditoia delle esche tossiche per i topi.</p> <p>Il trattamento larvicida e adulticida è svolto sia con l'ausilio di una bicicletta munita di serbatoio, sia con altro mezzo meccanico attrezzato. L'addetto si posiziona sopra e fa scendere nella caditoia una dose prestabilita di prodotto.</p>
<p>Vendita abiti usati</p>	<p>La Cooperativa riceve e seleziona gli abiti che le vengono donati dalle persone, per i quali di norma redige una ricevuta. Gli abiti selezionati sono venduti al pubblico, presso il negozio di Cerea con il marchio registrato "Tessuto Vissuto",.</p>
<p>Custodia parcheggio e portierato</p>	<p>L'attività consiste nel controllo degli accessi al parcheggio dell'Ospedale di Legnago con l'ausilio del videoterminale. Attività di portierato per gli uffici amministrativi e per i poliambulatori di Porto.</p>
<p>Vendita e manutenzione compressori e altro</p>	<p>L'attività consiste nell'acquisto, vendita, allestimento, montaggio e assistenza impianti di aria compressa e aspirazione.</p>
<p>Attività varie</p>	<p>La cooperativa svolge alcune attività presso le Amministrazioni comunali, in forza di apposita convenzione. Attualmente queste attività consistono nella gestione della biblioteca del Comune di Minerbe e nei servizi ambientali presso il Comune di san Pietro di Morubio e di supporto amministrativo ai servizi sociali dell'Unione.</p>
<p>Attività di assemblaggio</p>	<p>L'assemblaggio di oggetti vari consiste nell'unire piccole parti per la produzione di articoli di vario genere, quali gruppi di continuità, campionari di vetro, morsettiere, anelli, oggetti in plastica, ecc. I lavori sono eseguiti su commissione da parte di Aziende della zona.</p> <p>Si precisa comunque che attualmente l'attività maggiormente svolta all'interno del reparto consiste nell'assemblaggio dei gruppi di continuità.</p>

Mappa dei portatori d'interesse (stakeholders)

Gli stakeholders rappresentano soggetti o gruppi che influenzano o vengono influenzati da tutte quelle azioni che la cooperativa mette in atto e si suddividono in:

- stakeholders interni: soci e collaboratori a vario titolo.
- stakeholders esterni: utenti e loro famiglie, clienti/committenti pubblici e privati, cooperative, consorzi di cooperative, Associazioni Temporanee d'Impresa, associazioni varie, fornitori, etc.
- stakeholders primari: le azioni degli stessi hanno una ricaduta diretta sulla cooperativa quindi i soci, gli utenti e i committenti.
- stakeholders secondari: non sono essenziali alla normale attività ma esercitano comunque un'influenza.

Nell'ambito del Modello organizzativo 231, l'analisi periodica delle relazioni con i diversi stakeholders è essenziale per valutare eventuali aree di esposizione al rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

10. Reati previsti dal d.lgs. 231/2001 analisi di pertinenza

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", a norma dell'articolo 11 della legge 300/2000, si riportano di seguito i reati presupposto e in merito a ciascuno di essi si conduce una valutazione circa la loro pertinenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Il D. Lgs. 231/2001 richiama diversi reati (reati presupposto).

La pertinenza o la non pertinenza dei reati presupposto rispetto alle attività dell'organizzazione interessata dal presente Modello Organizzativo 231 viene segnalata nel presente documento.

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter. Reati societari

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-sexies. Abusi di mercato

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies. Reati ambientali

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

10.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, la Cooperativa ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del MOG231	Misure di prevenzione	Responsabilità	Misure di miglioramento
<p>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) Le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti da una Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse non vengono destinati agli scopi per i quali sono stati richiesti.</p>	<p>Pertinente nell'ambito dei servizi pubblici affidati o dei bandi e gare vinti. Rischio La Cooperativa può assumere servizi che comportano l'inserimento di soggetti svantaggiati e l'erogazione di contributi che hanno destinazione specifica e che quindi non possono essere destinati ad attività diverse. I contributi che la cooperativa riceve sono finalizzati in linea di massima all'inserimento lavorativo di personale svantaggiato sia attraverso l'assunzione diretta, sia per progetti di inserimento sociale o tirocinio</p>	<p>Delibera del CdA di approvazione del progetto e dei relativi capitoli di spesa con esplicita indicazione della provenienza dei fondi.</p> <p>Monitoraggio corretto delle risorse impiegate per l'attuazione del progetto.</p> <p>Rendicontazione delle attività.</p>	<p>Cda Personale addetto alla rendicontazione</p> <p>L'attività è svolta sotto la supervisione del Coordinatore.</p>	<p>Si procederà all'adozione di un programma informatico per gestire l'attività.</p>
<p>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Percezione indebita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, ottenuta attraverso dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure non fornendo le informazioni dovute.</p>	<p>Pertinente nell'ambito dei servizi pubblici affidati o dei bandi e gare vinti</p>			
<p>Truffa</p>	<p>Pertinente nell'ambito dei servizi pubblici affidati o dei bandi e gare vinti, e nei</p>	<p>Ogni servizio affidato è illustrato in CdA e sottoposto ad approvazione.</p>		

(art. 640 c.p.) Procurare un profitto per sé o per altri, con altrui danno, inducendo in errore il soggetto con artifici o raggiri.	rapporti con soggetti terzi con cui la cooperativa collabora.		CdA e soggetto che redige la relazione illustrativa.	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Conseguire contributi e finanziamenti, mutui agevolati da parte di enti pubblici con artifici e raggiri inducendo altri in errore.	Pertinente nell’ambito dei rapporti con enti pubblici			
Frode informatica a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Procurare per sé o per altri un profitto (con altrui danno) alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico (compresa la sostituzione dell’identità digitale).	Pertinente nell’ambito delle attività attestative e rendicontative			

Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione

Modificato in base all’art. 1 comma 77 della legge n. 190 del 6/11/2012 e all’art. 1, comma 9, lett b) nn. 1, 2 e 3 della L. 9 gennaio 2019

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica alla Cooperativa la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano alla Cooperativa anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un 4 anni e non superiori a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. ⁽⁵⁾

Fattispecie di reato	Tipologia di rischio e analisi di pertinenza nell’ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Responsabilità	Misure di miglioramento
-----------------------------	---	------------------------------	-----------------------	--------------------------------

<p>Concussione (art. 317 c.p), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Costringere qualcuno, abusando della qualità e dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità.</p>	<p>Pertinente</p> <p>Rischio In cooperativa operano figure assimilabili a incaricati di pubblico servizio quali addetti ai servizi ambientali del comune di San Pietro di Morubio. In base ai servizi assunti, è possibile che in Cooperativa siano presenti altri soggetti assimilabili agli incaricati di pubblico servizio.</p> <p>Attualmente la tipologia dei servizi di pubblica utilità erogati è tale da rendere il rischio di concussione trascurabile</p>	<p>Risposta Il Codice etico e il Regolamento dei lavoratori vietano di ricevere denaro, regali o altre utilità. Qualora il lavoratore abbia altri rapporti di lavoro deve darne comunicazione alla Cooperativa. La Direzione della Cooperativa valuterà la compatibilità degli altri lavori svolti con l'attività di incaricato di servizio di pubblica utilità svolta in seno alla Cooperativa.</p> <p>Informazione e formazione degli operatori incaricati di pubblico servizio</p>	<p>Incaricati di pubblico servizio</p>	
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Accettazione da parte del pubblico ufficiale della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.</p>	<p>Pertinente: la Cooperativa esegue servizi o lavori a favore della pubblica amministrazione in forza di apposito contratto stipulato o a seguito di una vera e propria gara oppure per affidamento diretto nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>Per evitare che siano posti in essere comportamenti corruttivi sono sottoposti a controlli continui i flussi di denaro che vengono tracciati e che devono risultare dai documenti contabili (es. fatture).</p> <p>Eventuali lavori svolti a favore di amministratori (es. manutenzione del giardino del Sindaco, assessori, dirigente, ecc.) possono essere svolti, ma a conclusione del lavoro l'addetto deve compilare il rapportino dei lavori eseguiti al quale deve seguire l'emissione della fattura.</p>	<p>Tutti gli operatori della Cooperativa, con particolare riguardo ai Dirigenti di settore</p>	<p>Informazione e formazione continua in ordine alla necessità di redigere diligentemente i rapportini per ogni lavoro svolto dando così la possibilità all'amministrazione di emettere la fattura.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui i comportamenti</p>	<p>Potenzialmente pertinente in quanto in cooperativa operano figure assimilabili a incaricati di pubblico servizio tuttavia la Cooperativa non ha attualmente rapporti con le Comunità europee.</p>			

penalmente rilevanti coinvolgono membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.				
---	--	--	--	--

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Inserito dalla L. 18/03/2008 n. 48 art. 7
- In vigore dal 05/04/2008
- era stato modificato dall'art. 9 comma 2 del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 ma successivamente non convertito in legge dalla legge 119/2013.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies terzo comma si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(Fattispecie di reato non pertinenti)

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

- Inserito dalla Legge del 15/07/2009 n. 94 art. 2
- In vigore dal 08/08/2009

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416- bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente respons.	Misure di miglioramento
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Promozione o costituzione o organizzazione o partecipazione ad una associazione di tre o più persone con lo scopo di commettere delitti. La sanzione è più grave se gli associati portano armi in luoghi pubblici, oppure se il numero degli associati è 10 o più, oppure se l'associazione è finalizzata a delitti contro la personalità individuale.</p>	<p>Pertinente: la cooperativa intrattiene rapporti commerciali con altre cooperative sociali e sviluppa collaborazioni in forme associate.</p>	<p>La decisione di associarsi con altre cooperative è deliberata dal Cda a maggioranza dei partecipanti.</p>	<p>Gli amministratori</p>	<p>Verificare l'assenza di condanne o comunque di precedenti penali in capo alla cooperativa con la quale si intende operare in associazione.</p>
<p>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Il comportamento è quello dell'art. precedente (416 c. p.) ma l'associazione qui è di tipo mafioso, cioè un'associazione in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commettere delitti; • acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; • realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; 	<p>Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 				
<p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Farsi promettere voti da un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c. p.) in cambio di denaro.</p>	<p>Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			
<p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Sequestro di persona per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La sanzione è più rilevante se dal sequestro deriva la morte della persona. La sanzione viene attenuata per chi collabora con le forze dell'ordine alla liberazione del rapito.</p>	<p>Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			
<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90) Comportamenti simili a quelli dell'articolo art. 416 c.p. (associazione per delinquere); tranne il fatto che l'associazione in questo caso è specificata dal fatto di essere finalizzata alla produzione, traffico o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 309/90).</p>	<p>Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			
<p>Art. 407 co. 2, lett. A), n. 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.</p>	<p>Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Inserito dal DL 25/09/2001 n. 350 art. 6 convertito

In vigore dal 27/09/2001 al 14/08/2009

Modificato dalla L 23/07/2009 n. 99 art. 15

In vigore dal 15/08/2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

(Fattispecie di reato non pertinenti)

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

- Inserito dalla L 23/07/2009 n. 99 art. 15

- In vigore dal 15/08/2009

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente respons.	Misure di miglioramento
Turbata libertà dell'industria o del commercio	Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura			

<p>(art. 513 c.p.) Impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperando violenza sulle cose con mezzi fraudolenti.</p>	<p>organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. La pena è più grave se l'attività è finanziata con risorse pubbliche.</p>	<p>Non pertinente: si tratta di comportamenti lontani dalla cultura organizzativa e dalla storia della cooperativa</p>			
<p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Vendita o messa sul mercato di prodotti industriali con nomi, o segni distintivi contraffatti o alterati, procurando in questo modo danno all'industria nazionale.</p>	<p>Pertinente Presso il negozio Tessuto Vissuto sono posti in vendita abiti donati da soggetti pubblici e/o privati. Si tratta frequentemente di abiti firmati. In assemblaggio vengono realizzati i gruppi di continuità a marchio UPS</p>	<p>Misura di prevenzione specifica adottata Gli abiti sono venduti senza alterare il marchio originale stampato sul tessuto, ma aggiungendo il marchio registrato Tessuto Vissuto riportato sul cartellino, in modo da evidenziare che si tratta di materiale usato o nuovo donato. All'atto della donazione il donante compila una dichiarazione che funge da ricevuta attestante gli abiti che vengono donati</p>	<p>Gli addetti al negozio sono informati e formati in merito alla necessità che gli abiti escano con il marchio Tessuto vissuto e che non venga comunque alterato il marchio originale. Sono inoltre consapevoli della necessità di far compilare ai donanti la ricevuta di donazione.</p>	<p>Controllo da parte della responsabile del negozio della corretta esecuzione di quanto descritto nella colonna precedente.</p>
<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendere nell'esercizio di una attività commerciale una cosa mobile per un'altra, oppure una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.</p>	<p>Non pertinente, la cooperativa non opera in contesti industriali La Cooperativa produce per conto terzi.</p>			
<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendere o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.</p>	<p>Non pertinente La Cooperativa non vende prodotti alimentari. Può donare alcuni prodotti provenienti da altre Cooperative appartenenti alla Comunità Papa Giovanni. La Cooperativa è altresì punto di consegna del banco alimentare per le realtà dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. Occasionalmente i prodotti sono</p>			

	stoccati presso il magazzino della Cooperativa dal quale vengono prelevati dalle singole realtà.			
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Mettere in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.	Pertinente. La Cooperativa prepara il materiale per i corsi di formazione organizzati dalla ditta Riello. Il materiale può comprendere dispense e norme UNI.	La responsabile dell'attività tiene traccia del materiale utilizzato, lo conserva in un luogo idoneo in modo che non venga trafugato. L'eventuale materiale in avanzo viene riconsegnato alla ditta committente. Le dispense e le norme UNI non vengono alterate e vengono utilizzate unicamente per il confezionamento dei corsi. Nell'ordine trasmesso dal cliente sono indicate le modalità operative e i criteri di conservazione, utilizzo ed eventuale restituzione del materiale fornito.	Gli addetti sono informati e formati in merito a quanto indicato nella colonna che precede e operano sotto la supervisione della responsabile dell'attività.	Valutare la possibilità di collocare il materiale per i corsi all'interno di un armadio chiuso o comunque in un locale da chiudere a chiave.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, o introdurre nello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale per trarne profitto.	Pertinente , la cooperativa non opera nel campo industriale e commerciale che comporti la vendita di beni mobili, tuttavia può utilizzare materiale protetto da copyright. Vd. quanto indicato in merito alla fattispecie precedente.			
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) Contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, o introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita	Non pertinente , la cooperativa non opera in campo agroalimentare, può accadere che effettui delle donazioni di prodotti realizzati e distribuiti da altre Cooperative della Comunità Papa Giovanni XXIII.	I prodotti sono conservati all'interno di armadi chiusi a chiave.	La gestione degli stessi è in capo ai due Amministratori: Carla Marchesini e Paolo Merlin.	

<p>o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.</p>	<p>I prodotti vengono donati nella confezione originale, sigillati e i marchi apposti sugli stessi non vengono alterati.</p>			
<p>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 legge 9 gennaio 2013 n. 9) Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.</p>	<p>Non pertinente, la cooperativa non opera nella filiera dell'olio di oliva</p>			

Art. 25-ter. Reati societari

- Inserito in base all'art. 3 del D. Lgs. n. 61 del 11/04/2002
⇒ In vigore dal 16/04/2002 al 11/01/2006
- Modificato in base all'art. 31 della Legge n. 262 del 28/12/2005
⇒ In vigore dal 12/01/2006
- Ai sensi dell'art. 39, co. 5 della Legge n. 262 del 28/12/2005, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
- Modificato in base all'art. 1 comma 77 della legge n. 190 del 6/11/2012
- Modificato in base all'art. 12 della legge n. 69 del 27/5/2015

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) abrogato;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza dei reati	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.) Esposizione consapevole (fuori dai casi previsti dall'art. 2622) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge; da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori; al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>Pertinente</p>	<p>Pertinente La Cooperativa redige annualmente il bilancio ed è soggetta ad un controllo ispettivo previsto per legge (revisione). Il controllo riguarda documenti contabili, di gestione del personale, delle convenzioni e degli appalti assegnati. Al termine dell'ispezione viene redatto un verbale. Il bilancio viene redatto dal commercialista sulla base delle informazioni e dei documenti contabili trasmessi dalla Cooperativa. In Cooperativa i dati contabili (es. spese, ricavi, ecc.) sono gestiti ed elaborati dall'addetto alla contabilità e sottoposti a supervisione da parte del Coordinatore. Il controllo dei flussi è inoltre fatto trimestralmente dal revisore contabile.</p>	<p>I rapporti con il commercialista sono tenuti dall'addetto alla contabilità. Molte pratiche vengono autorizzate dal Coordinatore il quale vigila comunque sulla corretta compilazione e tenuta della documentazione contabile. Il tutto è comunque sottoposto al controllo del Commercialista, del consulente del lavoro per quanto riguarda la gestione del personale.</p>	<p>È stato intrapreso un percorso che dovrà condurre all'adozione del bilancio sociale.</p>
<p>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Nel contesto di una società emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società stessa o del gruppo al quale la stessa appartiene; nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico; da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei</p>	<p>Non pertinente perché la cooperativa non è quotata.</p>			

documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori della una società; al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;				
Falso in prospetto (art. 2623 c. c.) <i>[articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262]</i> Nelle comunicazioni richieste per sollecitare investimenti o per partecipare ad operazioni azionarie o di acquisizioni societarie nascondere o attestare informazioni false relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione	Non pertinente			
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) Attestazione del falso oppure occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; nelle relazioni o in altre comunicazioni; da parte dei responsabili della revisione; con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni; secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse; al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.	Pertinente in quanto la cooperativa si serve di un revisore.			Il revisore sarà invitato a sottoscrivere il codice etico della cooperativa
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Cagionare da parte degli amministratori un danno ai soci; con l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione; attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione; mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici.	Pertinente	Una volta all'anno si tiene l'assemblea dei soci durante la quale è illustrato l'andamento della società e il bilancio avendo riguardo sia allo stato patrimoniale, sia al conto economico.	Il coinvolgimento dei soci è fatto dall'intero CdA. Il Presidente del CdA, in collaborazione con il Coordinatore/Vicepresidente preparano l'assemblea annuale, invitando gli addetti e/o responsabili dei vari settori ad illustrare l'attività svolta dal loro ufficio nell'anno trascorso.	Nessuno
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituzione da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci (anche in forma simulata) oppure liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.	Pertinente	Ogni flusso di denaro sia in ingresso sia in uscita deve essere tracciato, documentato e giustificato e sottoposto ai controlli meglio sopra descritti.		

<p>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) Distribuzione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>	<p>Non pertinente Non vengono ripartiti utili</p>			
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Acquisto o sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, in modo tale da arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>	<p>Non pertinente</p>			
<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni da parte degli amministratori, arrecando danno ai creditori.</p>	<p>Pertinente</p>	<p>Si è proceduto negli anni passati a scindere la cooperativa. La scissione è stata deliberata dal CdA ed effettuata sotto la supervisione del commercialista. Dalla scissione sono nate due realtà distinte e autonome, entrambe in attivo.</p>	<p>Cda e commercialista</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) Violazione degli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 2391 c.c., (che prevede il caso in cui si omette di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società, oppure, qualora delegato, non si astenga dal compiere l'operazione), da parte di un amministratore o un componente del consiglio di gestione di una società emittente titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante oppure da parte di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario e/o delle leggi in materia di assicurazioni o di fondi pensione.</p>	<p>Non pertinente</p>			
<p>Formazione o aumento fittizio del capitale della società da parte degli amministratori o dei soci conferenti mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; • sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 	<p>Non pertinente non essendo una società per azioni.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> rilevante sopravvalutazione dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 				
<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Ripartizione, da parte dei liquidatori di una società, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, arrecando un danno ai creditori.</p>	<p>Non pertinente perché la cooperativa non è in liquidazione.</p>			
<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori.</p> <p>La pena è minore se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.</p> <p>Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.</p>	<p>Pertinente La Cooperativa esegue attività a favore di privati come la manutenzione di giardini e aree verdi, l'installazione e l'allestimento di impianti di aspirazione e impianti ad aria compressa.</p>	<p>Gli addetti che acquisiscono direttamente una commessa devono informare l'amministrazione e trasmettere alla stessa il relativo preventivo.</p> <p>Al termine dell'attività deve essere redatto un rapporto con l'attestazione dell'attività svolta (tipo di lavoro e ore lavorate).</p>	<p>Nell'attività descritta sono coinvolte più persone: l'addetto che acquisisce la commessa e redige il preventivo, l'amministrazione che riceve il rapportino dei lavori e lo confronta con il preventivo fatto per verificarne la rispondenza.</p>	<p>Gli addetti che acquisiscono una commessa, devono informare l'amministrazione inviando per conoscenza il preventivo.</p> <p>Il rapportino redatto a conclusione dei lavori fatti deve essere dettagliato in modo da agevolare l'amministrazione nei controlli e quindi nell'emissione della fattura.</p>
<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Determinazione della maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto</p>	<p>Pertinente</p>	<p>La relazione da sottoporre ai soci è redatta a più mani in modo che vi sia il controllo di più persone. Il bilancio viene redatto dal commercialista sulla base delle informazioni e dei documenti inviati dalla Cooperativa, anch'essi sottoposti al controllo da parte di più persone.</p>	<p>CdA e Commercialista</p>	

<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, oppure occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione medesima che avrebbero dovuto comunicare, oppure ne ostacolano le funzioni in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente.</p>	<p>Pertinente La Cooperativa può essere soggetta a controlli a parte delle autorità</p>	<p>In caso di ispezione da parte dell'autorità, gli Ispettori sono seguiti dal Coordinatore insieme al referente della materia soggetta a controllo (es. gestione del personale, contabilità, sicurezza sul lavoro), ecc. Qualora non sia presente il Coordinatore, gli Ispettori saranno accompagnati da altro amministratore. A seconda delle necessità, potranno essere coinvolti anche il commercialista e/o il consulente del lavoro.</p>	<p>Incaricato, Coordinatore o altro amministratore ed eventualmente il commercialista o il consulente del lavoro.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Diffusione di notizie false oppure realizzazione di operazioni simulate o altri artifici idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, oppure ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.</p>	<p>Non pertinente</p>			

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- [Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 7/2003.](#)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/01)	Non pertinente			

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- [Inserito dalla Legge 7/2003, art. 8](#)
- [In vigore dal 02/02/2006](#)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Non pertinente			

<p>(art. 583-bis c.p.) Cagionare, in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo), oppure provocare, in assenza di esigenze terapeutiche e al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate.</p>				
---	--	--	--	--

<p>D. Lgs. 231/01 - Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserito dalla L 11/08/2003 n. 228 art. 5 • In vigore dal 07/09/2003 al 01/03/2006 • Modificato dalla L 06/02/2006 n. 38 art. 10 • In vigore dal 02/03/2006; • Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
----------------------	---	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------

<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</p> <p>Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà,</p> <p>oppure ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.</p> <p>La riduzione o il mantenimento in soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, oppure mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>	<p>Pertinente</p> <p>in quanto la cooperativa realizza servizi rivolti a persone con disabilità e, occasionalmente minori.</p> <p>Gli aspetti di rischio effettivo riguardano nello specifico la possibilità di realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abusi sessuali verso minori occasionalmente presenti in Cooperativa in rapporto di alternanza scuola/lavoro. In tutti questi casi è anche presente l'elemento connesso all'agire un'autorità sul minore, o potrebbe esservi l'elemento connesso allo scambio di denaro o altra utilità (art. 600-bis c. p.); - comportamenti lesivi della libertà personale, mediante azioni di contenzione fisica o psicologica. Tale rischio può essere presente nei confronti dei tirocinanti in inclusione sociale. 	<p>Misure di prevenzione e protezione adottate</p> <p>In ogni attività svolta dalla Cooperativa la persona è posta al centro e considerata come tale con le sue esigenze, le sue debolezze e i suoi stati d'animo.</p> <p>I responsabili di settore seguono i singoli lavoratori avendo riguardo non solo agli aspetti lavorativi, ma anche a quelli legati alla persona. Gli addetti sono informati della possibilità di rivolgersi al loro responsabile per qualsiasi problema esigenza, che va oltre gli aspetti lavorativi.</p> <p>Per ciascun inserimento sociale è presente un progetto elaborato con i servizi sociali, attuato in Cooperativa e sottoposto a verifica periodica dai servizi sociali.</p> <p>Le persone sono seguite principalmente dal responsabile del settore in cui sono inserite, sotto la supervisione del Coordinatore della Cooperativa.</p> <p>I soggetti inseriti sono persone svantaggiate, alcune con svantaggio psichico, compensate farmacologicamente, in grado comunque di interagire con le persone e quindi di manifestare la propria volontà. La Cooperativa favorisce continuamente il dialogo con le famiglie.</p>	<p>Tutti gli addetti della cooperativa</p>	
<p>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) Induzione o favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di minorenni;</p> <p>oppure compimento di atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica.</p>		<p>La presenza di minori in Cooperativa è occasionale e generalmente in attuazione del progetto alternanza scuola lavoro.</p> <p>Possono essere presenti minori inviati dall'autorità giudiziaria. I minori operano generalmente in assemblaggio o in ufficio e sono seguiti dai tutor della Cooperativa coincidenti con i responsabili del settore in cui il minore è inserito.</p>	<p>Tutti gli addetti della cooperativa</p>	

		<p>Sia i soggetti svantaggiati sia i minori non operano mai in solitudine, ma svolgono la loro attività in collaborazione con gli altri lavoratori presenti in reparto.</p> <p>Possono inoltre essere presenti ragazze tolte dalla strada che, in attuazione di specifici progetti, vengono inserite in cooperativa per lo svolgimento di tirocini formativi o per fare attività di volontariato.</p> <p>Alla base di questi inserimenti ci sono dei progetti con gli enti o delle convenzioni. Periodicamente è presentata agli enti promotori una relazione in merito al corretto andamento dell’inserimento.</p>		
<p>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) Realizzazione di esibizioni pornografiche, produzione o commercio di materiale pornografico utilizzando minorenni;</p> <p>oppure induzione di minorenni a partecipare ad esibizioni pornografiche;</p> <p>oppure distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pornografico prodotto utilizzando minorenni;</p> <p>oppure distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni;</p> <p>oppure offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico prodotto utilizzando minorenni.</p>	<p>Pertinente La presenza di minori in cooperativa è occasionale. Si tratta di ragazzi in alternanza scuola lavoro che frequentano il triennio delle scuole superiori.</p>	<p>L’attività è svolta presso il reparto assemblaggio o presso gli uffici amministrativi dove vi è sempre la presenza di più persone, collaborando con il personale dipendente della cooperativa.</p> <p>È possibile che durante i compleanni o alcune feste vengano fatte delle riprese fotografiche. La famiglia viene preventivamente informata della possibilità che vengano fatte delle riprese fotografiche, delle finalità delle stesse e delle modalità di trattamento, chiedendo contestualmente il consenso.</p> <p>Le fotografie vengono gestite in modo legale e non vengono assolutamente pubblicate.</p>	<p>Tutti gli operatori della Cooperativa</p>	
<p>Detenzione di materiale pornografico Acquisizione o detenzione di materiale pornografico prodotto utilizzando minorenni. La pena è maggiore se il materiale pornografico detenuto è di ingente quantità. (art. 600-quater c.p.)</p>				

<p>Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) Gli stessi comportamenti indicati dai due articoli precedenti (artt. 600 ter e quater c. p.) con la specificazione che tali comportamenti valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni. Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.</p>				
<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione (o comunque comprendenti tale attività) a danno di minori.</p>	<p>Non pertinente in quanto non esistono le condizioni materiali per commettere il reato (la cooperativa non organizza e non realizza iniziative turistiche).</p>			
<p>Tratta di persone (art. 601 c.p.) Induzione o costrizione a entrare o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno di persone che si trovano in condizione di schiavitù o di servitù.</p>	<p>Non pertinente in considerazione delle tipologie di attività e servizi svolti dalla cooperativa.</p>			
<p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Acquisto, alienazione o cessione di una persona che si trova in condizione di schiavitù o di servitù</p>	<p>. Non pertinente in considerazione delle tipologie di attività e servizi svolti dalla cooperativa.</p>			

Estensione del sistema di responsabilità

L’organizzazione ha ritenuto di utilizzare l’impianto previsto dal 231/2001 con una prospettiva estensiva. Non solo dunque si impegna a rispettare e a far rispettare le indicazioni relative alla prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, definendo e implementando adeguate disposizioni generali e procedure specifiche di prevenzione dei reati, ma ha deciso di ricomprendere nel modello di prevenzione e gestione anche disposizioni che riguardano comportamenti e attività organizzative importanti per le persone che fruiscono dei servizi realizzati e che vi lavorano. Attività che hanno caratteristiche di delicatezza, complessità, che possono – se non svolte con cura – provocare effetti indesiderati o disservizi alle persone con disabilità, alle loro famiglie e a chi lavora nelle strutture dell’organizzazione.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell’ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente resp.	Azioni di miglioramento
----------------------	---	-----------------------	-------------------------------	-------------------------

<p>Abbandono di minore (articolo 591 c.p.) Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. ^[1]_[591] La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.</p>	<p>Pertinente Il reato è da considerarsi pertinente in ragione della possibile presenza presso la Cooperativa di minori.</p>	<p>Eventuali minori possono essere presenti presso i locali della Cooperativa, sotto la sorveglianza sia degli addetti, sia dei responsabili. Non sono previste attività alle quali devono partecipare i minori che si svolgono al di fuori dei locali della cooperativa.</p>	<p>Operatori e responsabili</p>	<p>Informazione degli operatori</p>
<p>Delitti in materia di violazione della privacy (art. 167, 168, 170 del D. Lgs. 196/2003) Trattamento illecito di dati (art. 167) per trarne un profitto o per arrecare danno a qualcuno. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante della Privacy (art. 168) Inosservanza di provvedimenti del Garante della Privacy (art. 170)</p>	<p>Pertinente</p>	<p>Non contemplato dal D.Lgs. n. 231/2001, ma introdotto per tutelare i dati sensibili che possono essere trattati dalla Cooperativa.</p>		<p>La Cooperativa ha elaborato il documento programmatico della sicurezza e adottato le misure minime di tutela dei dati. È in fase di adeguamento al Regolamento europeo n. 679/2016.</p>
<p>Trasporto in auto di minore, persona disabile connessione con Sistema sicurezza sul lavoro (incluso tema dell'uso sostanze da parte degli operatori). tema della sicurezza della persona trasportata: rispetto pieno delle regole del codice della strada (non altro)</p>	<p>Pertinente</p>	<p>Generalmente i soggetti inseriti raggiungono la Cooperativa autonomamente con i mezzi pubblici o vengono portati dalle associazioni di volontariato. In caso di necessità può accadere che vengano portati a casa da personale della Cooperativa con i propri mezzi. Il personale è consapevole della necessità di non consumare alcool durante la guida di mezzi. È da ritenersi che la regola debba essere estesa anche alla fase che precede l'inizio del lavoro e alla fase che segue la conclusione del lavoro, in particolare durante il tragitto casa lavoro, lavoro casa.</p>	<p>Tutti gli operatori e i responsabili.</p>	<p>Informazione dei lavoratori in merito ai comportamenti da assumere durante l'accompagnamento dei ragazzi a casa.</p>
<p>Discriminazioni, mobbing Il delitto di violenza privata si configura secondo l'art. 610 c.p. quando</p>	<p>In presenza di lavoratori e di soggetti svantaggiati risulta pertinente anche</p>	<p>Per ogni soggetto svantaggiato è redatto un progetto dove vengono indicate le attività alle quali vengono impiegate le persone e gli obiettivi da raggiungere.</p>	<p>Incaricati e responsabili</p>	<p>Nessuna</p>

<p><i>“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.</i></p>	<p>questa fattispecie penale che si configura qualora vengano trattate diversamente le persone svantaggiate o vengano sottoposte a vessazioni.</p>	<p>Le attività sono svolte in gruppo, sotto la direzione e il controllo del/della responsabile di settore. La presenza di un gruppo di lavoro oltre a permettere ai soggetti inseriti di collaborare insieme, garantisce il controllo reciproco delle persone. I soggetti svantaggiati svolgono la loro attività all’interno del capannone, dove sono presenti altri lavoratori.</p>		
--	--	--	--	--

Art. 25-sexies. Abusi di mercato

- Inserito dalla L 18/04/2005 n. 62 art. 9
- In vigore dal 12/05/2005

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell’ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Sogg. Potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
<p>Art. 184 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui si è in possesso in quanto membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente gli strumenti finanziari, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; oppure comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; oppure</p>	<p>Non pertinente perché non abbiamo strumenti finanziari</p>			

raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate sopra.				
Art. 185 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Manipolazione del mercato Diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei di fatto a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.	Non pertinente			

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Inserito dalla L. 03/08/2007 n. 123 art. 9
- In vigore dal 25 agosto 2007 al 15 maggio 2008
- Modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 300
- In vigore dal 15 maggio 2008

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a **1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti pot. responsabili	Azioni di miglioramento
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	Pertinente	È stato redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt.17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.	Datore di lavoro Dirigenti, preposti e RSPP	Informazione e formazione continua dei lavoratori
Lesioni personali colpose	Pertinente			

<p>(art. 590 c.p.) Cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</p> <p>La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; • Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la perdita di un senso; • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio; <p>la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.</p>		<p>Il documento viene aggiornato continuamente quando è avviata una nuova attività. È stato istituito il comitato Covid e sono state adottate opportune procedure per evitare il contagio in cooperativa e/o la diffusione del virus, in conformità ai protocolli di sicurezza e alle norme nazionali.</p> <p>È presente un RSPP esterno e sono stati nominati e formati gli addetti alla squadra di primo soccorso e antincendio.</p> <p>Anche i lavoratori hanno seguito appositi corsi di formazione e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria</p>		
---	--	--	--	--

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Inserito dal D. Lgs. del 2007 n. 231 art. 63 (in vigore dal 29/12/2007)
- Modificato dall'art. 3 comma 5 della legge 186/2014 (in vigore dal 01/01/2015)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis, 648-ter, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria), formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Misure di miglioramento
Acquisire, ricevere od occultare (anche come intermediario) denaro o cose	Pertinente	Quando viene donato un abito, il donante compila un modulo dove	Addetti al negozio, responsabile del negozio	Nessuno

<p>provenienti da un delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.</p>	<p>Presso il negozio Tessuto Vissuto vengono venduti sia abiti usati sia abiti nuovi donati dalle aziende.</p>	<p>vengono inseriti gli abiti usati e sottoscritto</p>		
<p>Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-bis e ter c.p.) Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>				
<p>Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1. c.p.)</p>	<p>Commettere (o concorre alla commissione di) un delitto non colposo e successivamente (o in contemporanea) impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>	<p>Pertinente Nonostante la cooperativa non consenta la costituzione di fondi neri, si è valutato di considerare pertinente il reato per mantenere un'attenzione specifica sulla correttezza dei comportamenti amministrativi, contabili e rendicontativi.</p>		

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Inserito dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, comma 7, lettera c)
- In vigore dal 15 agosto 2009

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione adottate	Soggetti potenzialmente responsabili	Misure di miglioramento
----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

<p>Art. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” Rendere pubblica un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in reti telematiche, anche usurpando la paternità dell'opera o anche deformando, mutilando o compiendo altro tipo di modificazione dell'opera, se così ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.</p>	<p>Pertinente Su commissione, la Cooperativa prepara il materiale per alcuni corsi di formazione. Il materiale da stampare in più copie viene fornito dalla ditta committente. La Cooperativa non può distribuire autonomamente il materiale stampato per conto della ditta committente. Può accadere che tra il materiale da preparare vi siano dei libretti contenenti alcune norme UNI. Le persone che confezionano il suddetto materiali sono a conoscenza dell'assoluto divieto di fotocopiare le norme UNI. I libretti sono conservati in luogo chiuso sotto la supervisione del responsabile. I libretti sono tracciati.</p>	<p>La responsabile dell'attività tiene traccia del materiale utilizzato, lo conserva in un luogo idoneo in modo che non venga trafugato. L'eventuale materiale in avanzo viene riconsegnato alla ditta committente. Le dispense e le norme UNI non vengono alterate e vengono utilizzate unicamente per il confezionamento dei corsi. Nell'ordine trasmesso dal cliente sono indicate le modalità operative e i criteri di conservazione, utilizzo ed eventuale restituzione del materiale fornito.</p>	<p>Gli addetti sono informati e formati in merito a quanto indicato nella colonna che precede e operano sotto la supervisione della responsabile dell'attività.</p>	<p>Valutare la possibilità di collocare il materiale per i corsi all'interno di un armadio chiuso o comunque in un locale da chiudere a chiave.</p>
<p>Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” Duplicare abusivamente programmi per elaboratore per trarne profitto, oppure importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure fare lo stesso del punto precedente relativamente a mezzi adatti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; riprodurre su supporti non contrassegnati SIAE, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati per trarne profitto, oppure eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, oppure distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.</p>	<p>Non pertinente</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte, oppure • detenere o distribuire, concedere a noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di: 	<p>Non pertinente</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; • opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, • videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato <p>ritrasmette o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione; detenere o distribuire dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.”</p>				
<p>Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” Non comunicare alla SIAE, da parte di produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; Dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.</p>	<p>Non pertinente</p>			
<p>Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” Produrre, distribuire, utilizzare per uso pubblico e privato in maniera fraudolenta apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.</p>	<p>Non pertinente</p>			

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Inserito dalla L. 03 agosto 2009 n. 116 art. 4
- In vigore dal 15 agosto 2009

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzioni	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Indurre la persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.</p>	<p>Pertinente Codice etico</p>	<p>Vd. Code etico</p>		

Art. 25-undecies. Reati ambientali

- Introdotta dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 121 del 07/07/2011
- In vigore dal 16 agosto 2011
- Modificata dall'art. 1 comma 8 della legge n. 68 del 22/5/2015

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, a sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Misure di miglioramento
<p>Inquinamento ambientale Art. 452-bis c. p., introdotto dalla legge n. 68 del 22/5/2015 Cagionare abusivamente danni significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se il danno è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, o verso specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Pertinente</p> <p>Gli addetti alla manutenzione delle aree verdi e ai trattamenti utilizzano prodotti chimici pericolosi, ramaglie e erba.</p> <p>La manutenzione degli impianti di aspirazione ed aria compressa comporta la produzione di rifiuti quali oli esausti, filtri e imballaggi</p>	<p>Gli addetti sono informati e formati in ordine all'obbligo di non gettare i residui dei prodotti utilizzati negli scarichi.</p> <p>L'eventuale acqua di risciacquo dei contenitori viene riutilizzata per i trattamenti.</p>	<p>Addetti alla manutenzione delle aree verdi e responsabili di settore, addetti alla manutenzione degli impianti di aspirazione e di aria compressa</p>	<p>Si provvederà ad organizzare l'area di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dei compressori.</p> <p>Alla predisposizione del registro di carico/scarico rifiuti e all'iscrizione al SISTRI.</p>

<p>Disastro ambientale Art. 452-quater c. p., introdotto dalla legge n. 68 del 22/5/2015 Cagionare: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, oppure; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali oppure; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Se il danno è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, o verso specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Pertinente</p>	<p>Gli oli esausti sono stoccati in due contenitori da 500 lt ciascuno, posti sopra un bacino di contenimento.</p>		
<p>Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-quinques c. p., introdotto dalla legge n. 68 del 22/5/2015 Se i fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sono commessi per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo a due terzi. In questi casi, se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<p>Non pertinente</p>			
<p>Circostanze aggravanti Art. 452-octies c. p., introdotto dalla legge n. 68 del 22/5/2015 Se un'associazione per delinquere (art. 416 c. p.) è diretta a commettere uno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dall'art. 416 sono aumentate. Quando un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c. p.) è finalizzata a commettere i delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416-bis sono aumentate. Le pene indicate sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>Non pertinente</p>			
<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c. p., introdotto dalla legge n. 68 del 22/5/2015 Cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire abusivamente, oppure abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>	<p>Non pertinente</p>			

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.				
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p., introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) Uccidere, catturare o detenere, fuori dai casi consentiti, esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Distuggere, prelevare o detenere, fuori dai casi consentiti, esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta	. Non pertinente			
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p., introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) Fuori dai casi consentiti, distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorarlo compromettendone lo stato di conservazione.	Non pertinente			
Scarico di sostanze inquinanti (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Scaricare acque reflue industriali contenenti sostanze inquinanti al di là dei limiti di legge. Scaricare sostanze inquinanti al suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, nelle acque del mare.	Non pertinente			
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Effettuare attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi. Realizzare o gestire una discarica non autorizzata. Effettuare attività non consentite di miscelazione dei rifiuti. Effettuare depositi temporanei presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.	Pertinente	La Cooperativa trasporta occasionalmente rifiuti propri. Per il trasporto di questi rifiuti è iscritta all'albo gestori ambientali nella cat. 2 bis. Con il numero VE11712. Gli addetti sono informati del divieto di trasportare rifiuti per conto terzi.		È stata richiesta un'integrazione dell'autorizzazione per il trasporto di rifiuti diversi da quelli classificati con il CER 200102
Mancata bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo delle acque superficiali o sotterranee per non aver provveduto alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.	Non pertinente			
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario prescritto, ovvero indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Predisporre un certificato di analisi di rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.	Pertinente	È stato predisposto il registro di carico/scarico dei rifiuti. Si provvederà ad effettuare la		

Utilizzare un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.		registrazione presso il SISTRI		
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi della normativa vigente.	Non pertinente			
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.	Non pertinente			
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. Inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la scheda previste dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, o con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Far uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	Non pertinente			
Mancato controllo sull'entità delle emissioni (art. 279 comma 5 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Violare, nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione o dalle normative, determinando in tal modo anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Non pertinente			
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 1, 2, 3-bis e 6) Importare, esportare, vendere, trasportare o comunque detenere esemplari di specie viventi indicate negli allegati A e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.	Non pertinente			

Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.				
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3) Violare le norme concernenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzo delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente di cui alle tabelle A e B della legge 28 dicembre 1993, n. 549.	Non pertinente			
Inquinamento doloso (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 art. 8 commi 1 e 2) Contravvenire in maniera dolosa al divieto di versare in mare sostanze inquinanti o causare lo sversamento di tali sostanze da parte del Comandante di una nave, nonché da parte dei i membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave.	Non pertinente			
Inquinamento colposo (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 art. 9 commi 1 e 2) Contravvenire per colpa al divieto di versare in mare sostanze inquinanti o causare lo sversamento di tali sostanze da parte del Comandante di una nave, nonché da parte dei i membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave.	Non pertinente			

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- [Inserito dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 art. 2](#)
- [In vigore dal 9 agosto 2012;](#)
- [L. n. 161 del 17 ottobre 2017](#)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Fattispecie di reato	Comportamento penalmente rilevante	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01)	Occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che sia stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato. Le pene sono aumentate se i lavoratori occupati: <ul style="list-style-type: none"> • sono in numero superiore a tre; • sono minori in età non lavorativa; • sono sottoposti a altre condizioni di particolare sfruttamento. 	Generalmente sono assunti soggetti segnalati dai servizi. La fase di verifica viene quindi condotta anche dai servizi.

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
<p>Responsabilità amministrativa degli enti. Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto. Esiste una responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazione per delinquere; • associazioni di tipo mafioso anche straniere; • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; • favoreggiamento personale; • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; <p>favoreggiamento dell'immigrazione clandestina transnazionale (art. 10 L. 146/2006)</p>	<p>Non pertinente perché non abbiamo rapporti con l'estero</p>			

SEGNALAZIONI

Tutti gli stakeholders, qualora vengano a conoscenza di una violazione del presente Modello o del Codice etico, possono fare una segnalazione. I soggetti destinatari della segnalazione possono essere i responsabili dei singoli servizi, qualora il segnalatore ritiene che il problema possa essere risolto con il loro diretto intervento, oppure direttamente l'Organismo di vigilanza.

La Cooperativa garantisce piena libertà di segnalazione e impedisce qualsiasi comportamento discriminatorio o azione ritorsiva nei confronti di chi effettua la denuncia di un fatto che potrebbe costituire violazione del Modello.

Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive (non pertinente)

Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari: delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 Aggiornato alle L. n. 157 del 19 dicembre 2019

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Fattispecie di reato	Analisi di pertinenza nell'ambito del Modello 231	Misure di prevenzione	Soggetti potenzialmente responsabili	Azioni di miglioramento
----------------------	---	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------

	<p>Pertinente: Esegue lavori e eroga servizi a favore di soggetti pubblici e privati. A conclusione dei lavori, sulla base del report redatto dagli addetti, l'amministrazione invia la fattura al cliente</p> <p>La cooperativa effettua acquisti presso i propri fornitori. È presente una persona che si occupa degli acquisti, tuttavia può accadere che altri lavoratori si rechino presso un esercizio commerciale ed effettuino acquisti in nome e per conto della cooperativa.</p>	<p>Così come sono monitorate le vendite, devono essere monitorati anche gli acquisti.</p> <p>Qualsiasi tipo di spesa che riguardi l'acquisto di beni di consumo o la riparazione di macchine e attrezzature deve essere preventivamente comunicata all'amministrazione mediante trasmissione del preventivo.</p> <p>Le spese di modico valore possono essere autorizzate direttamente dal dirigente, dal coordinatore o dal Presidente della cooperativa.</p> <p>Le Spese più importanti devono essere valutate in seno al CdA e autorizzate formalmente.</p> <p>È assolutamente vietato, salvo espressa autorizzazione del dirigente che deve essere data per iscritto di volta in volta, che i singoli lavoratori si rechino presso un esercizio commerciale ed effettuino acquisti in nome e per conto della cooperativa.</p>	<p>Tutti gli operatori della Cooperativa, con particolare riguardo ai Dirigenti di settore</p>	<p>Quanto evidenziato nella colonna "Misure di prevenzione" con particolare riguardo al divieto da parte dei lavoratori di effettuare spese in nome e per conto della cooperativa, deve essere discusso in sede di CdA, deliberato e formalizzato nel verbale del Consiglio.</p>
--	---	--	--	--

11. L'apparato sanzionatorio

Per dare attuazione al sistema e garantirne l'efficacia nel tempo, la Cooperativa Il Calabrone ha predisposto un apparato sanzionatorio ossia un insieme di provvedimenti disciplinari che devono essere adottati in caso di violazione delle regole contenute nel Modello organizzativo e gestionale e nel Codice etico.

Le misure previste sono comunicate ai lavoratori e agli stakeholders.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del Dlgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento all'effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerate le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario.

11.1 Misure nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni comminabili dall'azienda sono conformi a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (CCNL) per il settore delle Cooperative sociali di tipo B e vengono irrogate nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) e in particolare sono costituite dal:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanza

a. Richiamo verbale o ammonizione scritta.

Il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione delle procedure interne, dei principi comportamentali contenuti nel Codice etico, e dei presidi previsti dal presente Modello per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza.
- Segnalazioni fatte all'OdV prive di fondamento

b. Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare

La multa è applicabile al dipendente a fronte di

- violazione delle procedure interne, dei principi comportamentali contenuti nel Codice etico e dei presidi previsti dal presente Modello, per grave inosservanza delle disposizioni di servizio o ponendo in essere un comportamento consistente in tolleranza di irregolarità di servizi da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione;
- in generale, Infrazioni commesse con negligente mancanza e di gravità maggiore rispetto a quelle invece sanzionabili con il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, anche in considerazione alle mansioni esplicate.
- Segnalazioni fatte all'OdV prive di fondamento e reiterate

c. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni

La sospensione dal lavoro può essere comminata nei casi di:

- reiterazione di Infrazioni già sanzionate precedentemente con la multa
- in particolare, reiterati casi di tolleranza delle irregolarità di servizio da parte dei soggetti sottoposti al suo controllo
- commissione, con colpa, di Infrazioni aventi rilevanza anche esterna alla struttura e organizzazione aziendale.
- Segnalazioni infondate fatte all'OdV in modo doloso con l'intento di cagionare danno alle persone coinvolte o di destabilizzare l'organizzazione

d. Licenziamento

La sanzione del licenziamento, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento negligente e non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero una reiterata negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
- in particolare, commetta recidiva per almeno tre volte nel corso di due anni;
- in particolare abbia, con colpa grave, compiuto un'Infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del Dlgs. 231/01.
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;
- in particolare abbia posto in essere, con dolo, un comportamento diretto alla commissione di un'ipotesi di reato ai sensi del Dlgs. 231/01.
- Segnalazioni infondate e reiterate fatte all'OdV in modo doloso con l'obiettivo di cagionare danno alle persone coinvolte o di destabilizzare l'organizzazione

Viene prevista la tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

11.2 Misure nei confronti degli Amministratori

La Cooperativa valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della stessa e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, i clienti, i creditori, la Pubblica Amministrazione o le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Cooperativa.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'Infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti dell'Amministratore che ha commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza.

11.3 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni (i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

11.4 Misure nei confronti dei whistleblowers

Sanzioni verso chi ostacola segnalazioni interne riservate

Ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolo 6, comma 2 bis, ter e quater, il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 300 del 1970, sanziona con misure che vanno dalla sospensione al licenziamento in ragione della gravità del comportamento, chiunque - in ruoli di responsabilità o in ruoli operativi - ostacoli la possibilità di effettuare segnalazioni, non rispetti la riservatezza dell'identità del segnalante, metta in atto comportamenti ritorsivi o discriminatori (quali: mutamento di mansione, demansionamento o il licenziamento) verso il segnalante o non lo tuteli da ritorsioni o discriminazioni.

La Cooperativa garantisce a tutti coloro che vogliono fare delle segnalazioni libertà di espressione.

Segnalazione tutelata.

È un istituto volto a tutelare i soci, dipendenti, collaboratori, volontari o altri interlocutori nel caso in cui segnalino **eventuali illeciti** avvenuti all'interno dell'organizzazione.

Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, al Codice etico 231 o alle normative vigenti, tenuti nell'ambito delle attività della nostra organizzazione, può segnalarlo ai responsabili.

Le segnalazioni possono essere rivolte direttamente al Referente 231:

- chiedendo un colloquio diretto;
- attraverso contatto al numero di telefono 342/5479536;
- attraverso l'e-mail magalini.b@virgilio.it (utilizzando account personali e non aziendali al fine di mantenere adeguata riservatezza);

Le segnalazioni devono in ogni caso essere circostanziate.

Il referente 231 si impegna a:

- dare riscontro della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento;
- procedere con una verifica circa le criticità segnalate;

- dare riscontro degli esiti della verifica entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio),
- il corretto trattamento dei dati personali, la conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione;
- prendere in considerazione anche segnalazioni anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche.

Resta sempre possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando i canali predisposti dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

La Cooperativa tutela il segnalante, vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni. Il sistema disciplinare, parte integrante del Codice etico 231, prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante (o persone che gli sono prossime), sia di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

Misure da adottare

La procedura sopra descritta sarà riportata per esteso sulla pagina internet del sito della Cooperativa. Si valuterà successivamente la necessità di implementare un sistema di segnalazione criptato.

Il Presidente
Alessio Zamboni